FONDO PER IL DIRITTO DI PRESTITO PUBBLICO 2025 - ISTANZA DA PROPORRE DAL 1° AL 30 SETTEMBRE 2025 FAQ

E' possibile per diverse associazioni rappresentative di una medesima categoria tutelata dal Fondo per il diritto di prestito pubblico presentare una istanza comune oppure è necessario costituire un'unica Associazione a cui siano iscritte le altre? (Art. 2, commi 1 e 2).

E' legittimata a proporre istanza un'Associazione/Federazione la cui costituzione risulti da Statuto e Atto costitutivo e non una unione di Associazioni sulla base di una convenzione/accordo interno. Infatti l'art. 3, comma 3, lettere c) e d) del D.M. 260/2024 prescrive di allegare all'istanza lo Statuto e l'Atto costitutivo dell'Associazione, oltre all'elenco delle cariche sociali.

Qual è l'annualità da prendere a riferimento per la dichiarazione inerente al numero di associati in un certo anno, per la procedura di accesso al Fondo 2025? (Art. 2, comma 2, lett. a).

Il dato da tener presente è il numero di associati al 31 dicembre 2024 per la domanda con scadenza 30 settembre 2025 (ripartizione del Fondo 2025).

Che cosa si intende per relazione analitica e preventivo dei costi e quando dovranno essere realizzati i progetti? (Art. 3, commi 2 e 3)

I progetti senza fini di lucro, inerenti alle aree tematiche ex art. 4 del D.M. 260/2024, da realizzare con l'impiego del Fondo, devono essere descritti in modo sufficientemente dettagliato, illustrandone finalità, risultati attesi, modalità e tempi di realizzazione, esponendo altresì nel preventivo i costi previsti con maggior dettaglio possibile. Eventuali scostamenti dovranno essere documentati nella rendicontazione. Il termine per la realizzazione delle attività è di 18 mesi dall'erogazione delle risorse. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4, nell'anno solare 2025 sono erogati il Fondo 2024 e il Fondo 2025 tramite due distinte procedure: pertanto andranno proposte due distinte domande allegando due distinte progettazioni di attività con relativi preventivi. A tal proposito si sottolinea che l'ammontare del Fondo per ciascuna annualità viene pubblicato sulla pagina dedicata del sito istituzionale della DGBDA al seguente link: https://biblioteche.cultura.gov.it/it/diritto-dautore/Diritto-Dautore-prestito/

Una Associazione/Federazione beneficiaria può delegare l'organizzazione e la realizzazione dei progetti programmati ad una delle Associazioni federate o a una Società di servizi costituita dall'Associazione medesima, erogando ad essa la somma strettamente necessaria alla sua realizzazione? (Artt. 6 e 7).

L'organizzazione ed esecuzione del progetto può essere delegata alle Associazioni federate o anche a Società o altri soggetti giuridici controllanti, controllati o in qualsiasi altro modo collegati all'Associazione, quali, ad es., le società di servizi; in ogni caso, saranno ritenute ammissibili soltanto le spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto (vd. anche scheda di rendicontazione allegata al D.M. 260/2024). Pertanto deve essere escluso qualunque compenso o utilità diretta o indiretta per i soggetti delegati, ai sensi dell'art. 6, comma 2. Nella rendicontazione, da svolgere nei modi previsti dall'art. 7 del D.M. 260/2024, andranno evidenziati i costi sostenuti dai soggetti delegati e dalle Società di servizi, secondo quanto stabilito dal medesimo.

Una Associazione/Federazione beneficiaria può erogare un compenso e/o rimborso spese a un componente dei propri organi per l'attività inerente all'ideazione, organizzazione e realizzazione del progetto? (Artt. 6 e 7).

Ove le attività siano svolte direttamente dai componenti degli organi decisionali dell'Associazione/ Federazione assegnataria o da altri componenti degli organi decisionali delle associazioni a qualunque titolo riconducibili all'assegnataria questi non potranno percepire compensi ma solo il rimborso delle spese sostenute. Come sopra evidenziato, ciò vale anche per le attività delegate alle Associazioni federate e per i

rispettivi componenti degli organi decisionali; resta fermo, anche in questo caso, il rispetto delle regole di rendicontazione.